

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

(MODIFICATO con deliberazione C.C. n. 30 del 19.07.2000, visto CO.RE.CO. n. 661 del 14.09.2000)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Sanzioni amministrative

Art. 3 Principi

Art. 4 Criteri di determinazione della sanzione

Art. 5 Concorso di violazioni e violazioni continuate

Art. 6 Criteri di determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

Art. 7 Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

Art. 8 Trasformazione, fusione e scissione di società

Art. 9 Ravvedimento

TITOLO III PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 10 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

Art. 11 Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

Art. 12 Decadenza e prescrizione

Art. 13 Rateazione della sanzione

Art. 14 Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

TITOLO IV MISURA DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 15 Criteri di determinazione

TITOLO V DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMATIVA DI RINVIO

Art. 16 Disciplina transitoria

Art. 17 Normativa di rinvio

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472 e successive modifiche, relativamente ai seguenti tributi locali:
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - Imposta comunale sugli immobili;
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Sanzioni amministrative

(D. Lgs. 472/97 art. 2)

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge. (D. Lgs. 472/97 art. 2 c.1)
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. (D. Lgs. 472/97 art. 2 c.3)
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi. (D. Lgs. 472/97 art. 8 c.1).

Art. 3

Principi

(D. Lgs. 472/97 art.2-3-4-5-6-)

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, il funzionario responsabile del tributo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) principio di legalità ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n° 472/1997 (favor rei);
 - b) la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (D. Lgs. 472/97 art. 2 c.2);

- c) nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa, secondo i criteri di cui al libro I, titolo III, capo I del codice penale (D. Lgs. 472/97 art. 5 c.1 primo periodo);
 - d) non può essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, nei casi previsti dal libro I, titolo IV, capo I del codice penale (D. Lgs. 472/97 art. 4 c. 1);
 - e) le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà (D. Lgs. 472/97 art. 5 c. 1 secondo periodo);
 - f) le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alla persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998 ;
 - g) se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, inteso come falsa rappresentazione della realtà, l'agente non è responsabile, purché l'errore non sia stato determinato da colpa (D. Lgs. 472/97 art. 6 c. 1);
 - h) non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni o qualora il fatto sia stato commesso per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile (D. Lgs. 472/97 art. 6 c. 2);
 - i) il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi (D. Lgs. 472/97 art. 6 c. 3);
 - j) non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore (D. Lgs. 472/97 art. 6 c. 5).
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto sancito dagli artt. 3, 4, 5, 6, 11 del decreto legislativo n° 472/1997

Art. 4

Criteri di determinazione della sanzione

(recidiva – stessa violazione per più anni)

(D. Lgs. 472/97 art. 7)

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali ed alle sue condizioni economiche e sociali (D. Lgs. 472/97 art. 7 c.1);
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
 - del 10% se la violazione è stata commessa per una sola annualità di imposizione;
 - del 30% se la violazione è stata commessa per due sole annualità di imposizione;
 - del 50% se la violazione è stata commessa per più di tre annualità di imposizione (D. Lgs. 472/97 art. 7 c.3)
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite ai sensi degli articoli 13 (ravvedimento), 16 (procedimento di irrogazione delle sanzioni) e 17 (irrogazione immediata con eventuale definizione agevolata) del decreto legislativo n° 472/1997, oppure in dipendenza di adesione all'accertamento.

4. Nel caso in cui la sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto, la stessa è ridotta a tale misura (comma 4, articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997) (fino alla metà del minimo).
5. La prima annualità di riferimento, ai fini dell'applicazione del comma 2°, è identificata nell'anno 1998.

Art. 5

Concorso di violazioni e violazioni continuate nel corso del medesimo anno di imposizione

(più violazioni)
(D.Lgs. 472/97 art. 12)

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate i criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare sono i seguenti:
 - a) se le violazioni commesse con una medesima azione od omissione, ovvero, se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 30% (D.Lgs. 472/97 art. 12 c. 1);
 - b) se le violazioni commesse con una medesima azione od omissione, ovvero, se le violazioni della medesima disposizione sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50% (D.Lgs. 472/97 art. 12 c. 1);
 - c) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50% (D.Lgs. 472/97 art. 12 c. 2);
 - d) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dell'80% (D.Lgs. 472/97 art. 12 c. 2);
 - e) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a d) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto (D.Lgs. 472/97 art. 12 c. 3).
2. Nel caso che le violazioni riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato (D.Lgs. 472/97 art. 12 c.5).

Specificatamente:

 - a) se le violazioni riguardano due periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base per 1,5;
 - b) se le violazioni riguardano tre periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base per 2;
 - c) se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base per 2,5;
 - d) se le violazioni riguardano cinque periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base per 3.
3. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate negli anni si applicano le sanzioni previste dal precedente comma aumentate delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6

Criteria per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 7

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

(D.Lgs. 472/97 art.14)

1. In caso di cessione di azienda e qualora l'acquirente lo richieda, il funzionario è tenuto a rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio dell'acquirente, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta (D.Lgs. 472/97 art.14 c.3).
2. In caso di certificato con esito positivo o qualora l'acquirente non richieda il certificato di cui al comma 1, il cedente e il cessionario si considerano obbligati in solido, secondo quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n° 472/1997.

Art. 8

Trasformazione, fusione e scissione di società

(D.Lgs. 472/97 art.15)

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile (D.Lgs. 472/97 art.15 c.1)
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto (D.Lgs. 472/97 art.15 c.2).

Art. 9

Ravvedimento

(D.Lgs. 472/97 art.13)

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n° 472/1997. La data alla quale si deve far risalire la commissione della violazione di legge è identificabile nel giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo (D.Lgs. 472/97 art.13 c.1).
2. Se non vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 13, comma 2 (riduzioni a),b),c)) del decreto legislativo n° 472/1997, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

3. Qualora il tributo non debba essere assolto mediante autoliquidazione, come, ad esempio, in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (D.Lgs. 472/97 art.13 c.3).

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Art. 10

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

(D. Lgs. 472/97 artt. 16 e 17)

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono di norma irrogate con atto contestuale (facoltativo) all'avviso di accertamento d'ufficio di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 (90 gg.).
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso (D. Lgs. 472/97 art. 16 c. 3 - definizione agevolata).
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo (D. Lgs. 472/97 art. 17 c. 3 ultimo periodo).
5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 11, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione (D. Lgs. 472/97 art. 17 c. 3).

Art. 11

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

(D. Lgs. 472/97 artt. 3, 12, 16, 17)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle seguenti ipotesi:
 - a) concorso di violazioni (articolo 5 del presente regolamento);
 - b) violazioni continuate (articolo 5 del presente regolamento) ;
 - c) violazioni formali;
 - d) contestazioni di dolo e colpa grave (D. Lgs. 472/97 art. 3).
2. Il funzionario responsabile del tributo cura la notificazione dell'atto di contestazione (obbligatorio) all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati (D. Lgs. 472/97 art. 16 c. 2).

3. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 (90 gg.).
4. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) produzione delle deduzioni difensive;
 - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
5. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive di cui al comma 4, lettera b), il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ha l'obbligo di pronunciarsi in merito con atto motivato (D.Lgs. 472/97 art. 16 c. 7).
6. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (D.Lgs. 472/97 art. 16 c. 3 - ultimo periodo).
7. Non si applica l'adesione di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo (D. Lgs. 472/97 art. 17 c. 3 - ultimo periodo).

Art. 12

Decadenza e prescrizione

1. Si rinvia a quanto disposto dall' articolo 20 del decreto legislativo n° 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

Rateazione della sanzione

(D.Lgs. 472/97 art. 24)

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione (D.Lgs. 472/97 art. 24 c.2).
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione (D.Lgs. 472/97 art. 24 c.3).

Art. 14

Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

(D.Lgs. 472/97 art. 23)

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi (D.Lgs. 472/97 art. 23 c.1).
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo (D.Lgs. 472/97 art. 23 c.1).
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito d'ufficio o su istanza dell'interessato (D.Lgs. 472/97 art. 23 c.2).
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione (D.Lgs. 472/97 art. 23 c.3).
5. La sospensione dei rimborsi può anche operare tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi (D.Lgs. 472/97 art. 23 c.1).

TITOLO IV

MISURA DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

Art. 15

Criteri di determinazione

1. Le sanzioni normalmente erogate sono quelle indicate nell'allegato "A" del presente regolamento.
2. E' fatta salva la facoltà del responsabile dei tributi, qualora, sulla base dei criteri di cui all'art. 7 del D. Lgs. 472/97, a suo giudizio, si verificano violazioni di particolare gravità, con proprio atto adeguatamente motivato, aumentare la sanzione irrogata nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V

DISCIPLINA TRANSITORIA E NORMATIVA DI RINVIO

Art. 16

Disciplina transitoria

1. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se

l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

2. Tutti gli importi espressi in Lire, di cui al presente regolamento, potranno essere indicati nel relativo controvalore in Euro (D. Lgs. 99/2000 art. 2, comma 1, punto f).

Art. 17

Normativa di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n° 471, 472 e 473 e successive modificazioni.